

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente lo stanziamento di un sussidio a favore dell'Ospedale  
 distrettuale « La Carità » in Locarno

(del 9 dicembre 1952)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il programma di rinnovamento dell'Ospedale «La Carità» ha messo in evidenza la necessità di dotare l'istituto di un riparto d'isolamento per infettivi e di altro riparto per malati tubercolosi, che per ragioni mediche dovessero essere allontanati dalle famiglie e non potessero essere ospedalizzati nel Sanatorio cantonale di Piotta.

Una diversa sistemazione del riparto di maternità ha indotto i dirigenti dell'Ospedale a studiare anche in questo settore una nuova soluzione.

Le trattative iniziate dall'amministrazione dell'Ospedale nel 1950 sono sfociate in una conferenza fra il Dipartimento d'igiene ed il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale, tenutasi nel 1951.

Il progetto presentato nell'agosto 1951 indicava la spesa relativa in franchi 400.000,— per il riparto maternità (15 letti a fr. 20.000,— ciascuno) oltre Fr. 100.000,— per la quota attribuita alle camere comuni del riparto di maternità e le spese di sistemazione ed arredamento della sala da parto ed operatoria e camere dei neonati; e Fr. 250.000,— per il riparto infettivi e malati tubercolotici da ricavare dalla ex-villa Pioda, opportunamente modificata e riedificata, secondo i dettami della moderna edilizia ospedaliera. Al preventivo iniziale sono stati aggiunti altri Fr. 15.000,— per l'ascensore portando la spesa totale a Fr. 265.000,—.

Per quanto ha tratto alle spese del riparto infettivi e tubercolosi, entrando in linea di conto il sussidiamento da parte della Confederazione, siamo stati obbligati a sottoporre il progetto al Servizio federale dell'igiene pubblica, un funzionario del quale unitamente al vice-direttore delle costruzioni federali hanno esperito un sopralluogo allo scopo di definire alcune questioni riguardanti la nuova costruzione dei due reparti (I e III piano ala sud dell'Ospedale verso piazza San Francesco).

Un completo accordo fu raggiunto col Servizio federale d'igiene circa l'impostazione del progetto del padiglione. Restano da determinare ora le condizioni di sussidiamento da parte del Cantone. A questo proposito occorre tener presente:

a) *Riparto maternità*

L'Ospedale fa capo all'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1933 col quale fu creata la base legale del sussidiamento dei reparti di maternità degli ospedali del Cantone. Hanno sin qui beneficiato di un sussidio cantonale:

1. l'Ospedale San Giovanni Battista di Bellinzona, al quale è stato corrisposto nel 1939 un sussidio di Fr. 45.000,— con l'obbligo di riservare a favore delle partorienti di modeste condizioni economiche 16 letti e 25 letti per neonati;
2. l'Ospedale distrettuale di Cevio, sussidiato con Fr. 30.000,— nel 1949, che si è impegnato a tener a disposizione 12 letti per partorienti e 19 letti per neonati.

Le tariffe da applicare in detti reparti sono quelle applicate dalla Maternità cantonale per le camere comuni: a questa regola, va da sé, dovrà unifor-

marsi pure l'Ospedale distrettuale di Locarno. Applicando il trattamento fatto all'Ospedale San Giovanni Battista in Bellinzona, ed in rapporto alle esigenze ospedaliere dei centri, sulla spesa preventivata dall'Ospedale di Locarno per le camere comuni in Fr. 400.000,—, (Fr. 300.000,— per 15 letti a Fr. 20.000,— l'uno, più Fr. 100.000,— per compartecipazione alla spesa per la sala operatoria e di parto, nonché delle camere speciali [box vetrati] per neonati) può essere assegnato, tenuto conto anche dell'aumentato costo delle costruzioni, un sussidio dell'importo di Fr. 100.000,—.

Con ciò l'Ospedale assume l'impegno di destinare detti 15 letti (sui 25 del riparto) alle partorienti e 30 letti per neonati delle camere comuni alle condizioni tariffarie praticate alla Maternità cantonale. Sarà inoltre completata la Commissione amministrativa nel senso di riservare una rappresentanza della Autorità cantonale, designata dallo scrivente Consiglio nella persona del direttore pro tempore del Dipartimento d'igiene.

Per ciò che riflette la giustificazione della riforma del servizio ospedaliero ed in particolare del riparto di maternità osserviamo che la media annuale delle nascite del Distretto di Locarno dell'ultimo quinquennio è di 548 per ogni anno. Una media annua per l'ultimo quinquennio di 174 nascite è avvenuta nel riparto della maternità dell'Ospedale «La Carità». Il numero delle nascite dell'Ospedale per il corrente anno raggiunge a fine novembre la cifra di 236.

#### b) Padiglione per infettivi e tubercolosi

La spesa di adattamento è calcolata dall'amministrazione dell'Ospedale in Fr. 265.000,—, arredamento compreso. L'ammontare che precede è riconosciuto come spesa sussidiabile da parte della Confederazione, la quale ha stanziato in base al decreto del Consiglio federale del 16 gennaio 1951, in applicazione del programma finanziario della Confederazione, un sussidio di Fr. 19.912,— pari al 30 % della metà spesa prevista per l'adattamento. Il padiglione per le malattie infettive è considerato come stazione di isolamento di confine e perciò sovvenzionato in *misura maggiore* dei riparti di isolamento dell'interno del paese. Ed un sussidio di Fr. 33.187,— pari al 25 % della spesa sopraindicata (Fr. 132.500,—) per il riparto riservato ai malati tubercolosi in esso ospedalizzati. Complessivamente un sussidio federale di Fr. 53.099,— per l'intera parte del fabbricato riservato a padiglione per le malattie infettive.

Il sussidio cantonale trova la sua base legale nell'art. 52 della legge sanitaria 23 giugno 1924, il quale non può essere letteralmente applicato, poichè la legislazione federale è stata successivamente riveduta e stabilisce presentemente delle aliquote di sussidio diverse ed inferiori da quelle richiamate nella nostra legge sanitaria.

Si ritiene equo, in considerazione della spesa sostenuta e che si avvicinerà per l'intera sistemazione dell'Ospedale ai 2 milioni di franchi, di prevedere un sussidiamento sulla base del 20 % per il riparto infettivi e del 15 % per il riparto malati tubercolosi e cioè su Fr. 132.500,— al 20 % = Fr. 26.500,— e su Fr. 132.500,— al 15 % = Fr. 19.375,— e quindi un totale di Fr. 45.875,—.

I sussidi di cui sopra sono vincolati alle condizioni già enunciate e riguardanti il riparto di maternità ed a quella di mantenere la destinazione attuale dell'Ospedale e servizi annessi, per un periodo di almeno 20 anni. Se prima di questa data l'Ospedale dovesse dare una diversa destinazione all'attuale fabbricato ospedaliero, rimane per l'amministrazione dell'Istituto l'obbligo di adempiere agli impegni assunti in altra costruzione che sostituisca l'attuale o nel caso poco probabile di una cessazione dell'esercizio, la restituzione del sussidio in ragione del 5 % dell'importo totale accordato per ciascuno anno che manca al raggiungimento del ventennio. Il versamento del sussidio avverrà dopo approvazione delle liquidazioni e collaudo dei lavori.

Siamo a vostra disposizione per informazioni supplementari e ci facciamo eco della richiesta dell'Amministrazione ospedaliera di una sollecita decisione

in relazione con le necessità di finanziamento della ingente spesa incontrata con la sistemazione generale ed ampliamento dell'Istituto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
*Canevascini*

Il Consigliere segretario di Stato:  
*Lepori*

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
concernente lo stanziamento di un sussidio a favore dell'Ospedale  
distrettuale « La Carità » in Locarno

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 9 dicembre 1952 n. 399 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — A favore dell'Ospedale distrettuale «La Carità» in Locarno, è stanziato un sussidio cantonale di:

*Fr. 45.875,—* per le opere di adattamento e ricostruzione del padiglione per le malattie infettive e per il riparto malati tubercolosi;

*Fr. 100.000,—* per i lavori di nuova sistemazione, completazione ed arredamento dell'esistente riparto di maternità analogamente ai progetti presentati ed approvati.

*Art. 2.* — Il sussidio è subordinato all'adempimento delle condizioni seguenti, già preventivamente accettate dall'Amministrazione dell'Ospedale:

- a) il Cantone non parteciperà in nessun modo alla copertura di eventuali disavanzi dell'esercizio;
- b) il Cantone avrà diritto permanentemente ad un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella persona del direttore del Dipartimento d'igiene;
- c) le tariffe delle camere comuni del riparto di maternità sono soggette alla approvazione del Dipartimento d'igiene;
- d) la direzione del riparto di maternità deve essere affidata ad un medico specialista in ostetricia e ginecologia.

*Art. 3.* — L'Ospedale è impegnato a mantenere la destinazione dei reparti di maternità e malattie infettive e gli obblighi connessi indicati sotto lett. a), c), d) dell'articolo precedente per un periodo di 20 anni.

Se per impreviste circostanze l'Ospedale dovesse dare all'attuale fabbricato una diversa destinazione gli impegni dovranno essere adempiuti anche in altra sede sino alla scadenza del ventennio: in caso di cessazione il sussidio sarà restituito nella misura del 5 % per ogni anno mancante al compimento del periodo ventennale.

*Art. 4.* — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne curerà la sua esecuzione.

